

REGOLAMENTO (CEE) N. 3466/89 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1989

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo 3 maggio 1989 — 2 maggio 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽²⁾, firmato a Luanda il 1° febbraio 1989, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 10 maggio 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 3 maggio 1989 — 2 maggio 1990;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo 3 maggio 1989 — 2 maggio 1990.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-P. SOISSON

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.